CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 14 (Convenzione)

Alla chiusura annuale dei conti l'avanzo netto dell'esercizio sara' tenuto in evidenza in un fondo speciale. Di cinque in cinque anni, fatto il bilancio tecnico, il fondo medesimo sara' devoluto per meta' alla liberazione del fondo di garanzia nelle proporzioni designate dall'articolo 3, e l'altra meta' sara' attribuita pro-rata alle persone alle quali nel quinquennio fu liquidata una indennita' per impotenza permanente assoluta al lavoro.

Gli interessi del fondo di garanzia, finche' non sia rimborsato, spetteranno ai rispettivi Istituti in ragione dell'ammontare delle somme di cui fossero ancora allo scoperto.

Liberato il fondo di garanzia, il Consiglio superiore determinera' se e fino a quale misura i rispettivi interessi e meta' degli utili di esercizio debbano assegnarsi in aumento del capitale di dotazione, ovvero assegnarsi per intero o in parte ad alcuna categoria speciale di assicurati.

Versione in vigore dal 1 agosto 1883, non più in vigore dal 25 agosto 1887 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it